

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente                                                         |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| – Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| – Prof. Avv. Nicola Rondinone                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| – Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                                      |

nella seduta del 9 aprile 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il giorno 20.06.2012 il consumatore effettuava due bonifici in valuta straniera (uno in sterline inglesi, l'altro in franchi svizzeri) da due conti correnti accesi presso un altro intermediario sito in Italia a favore di altri due conti intestati allo stesso soggetto presso la convenuta. Su ciascuna operazione la resistente applicava “€ 13,50 per spese bonifico e [rispettivamente] € 59,90 [e] € 39,71 come commissione bonifico pari allo 0,20% (spese previste per bonifici provenienti dall'estero pag. 2/4 del contratto)”.

Sul presupposto che “entrambi i conti, sia quello di partenza [...] che quello di arrivo [...], sono italiani, le Banche sono in Italia, [tutti gli] iban inizia[no] per IT” ed inoltre erano denominati nella medesima valuta (rispettivamente, GBP e CHF), in data 25.07.2012 il cliente contestava l'applicazione di dette spese inviando un formale reclamo. Tale missiva riceveva riscontro negativo dalla banca il giorno 08.08.2012 (con nota ricevuta dalla parte il 21.08.2012), la quale richiamava le già citate condizioni contrattuali a giustificazione del proprio operato.

Nel frattempo, in data 27.07.2012, il cliente effettuava altri due bonifici, questa volta dalla banca convenuta verso l'intermediario già coinvolto nelle operazioni precedenti, di cui uno in dollari USA, al quale venivano applicate € 15,50 per spese di bonifico ed € 62,34 per commissioni di intervento, e l'altro in sterline inglesi, al quale venivano applicati i corrispondenti oneri pari, rispettivamente, a € 15,50 e € 56,60. Posto che le motivazioni addotte dalla banca erano le stesse di cui alle precedenti

operazioni, il consumatore non sporgeva reclamo anche per i bonifici di luglio preferendo attendere l'esito del reclamo già inoltrato.

Ricevuto il riscontro negativo al reclamo effettuato, il cliente proponeva quindi ricorso all'ABF evidenziando che *“nel contratto [...] firmato all'apertura del conto, alla Sezione I – Condizioni Economiche – alla pagina 2/4 nei paragrafi dall'Estero e Bonifici verso l'Estero [...] è previsto che dette spese siano applicate nel caso di bonifici verso o dall'estero [mentre] i bonifici [de quibus] sono [...] italiani in quanto emessi in Italia presso filiali di banche operanti in Italia, da e verso un conto in Italia”*.

Il ricorrente ha chiesto che l'Arbitro Bancario Finanziario obblighi l'intermediario convenuto a rimborsare le spese e le commissioni ad esso applicate in esubero rispetto a quanto previsto contrattualmente, relativamente ai quattro bonifici in valuta effettuati il 20.6.2012 e il 27.7.2012, per un importo complessivo di € 276,55.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 15.10.2012, sostanzialmente ribadendo quanto già esposto in sede di riscontro al reclamo, ossia che presso di esso il ricorrente è titolare di 3 distinti conti correnti in divisa estera (Dollaro USA, Sterlina Gran Bretagna, Franco Svizzero), le cui condizioni contrattuali indicano *“nella parte inerente i bonifici in divisa – in arrivo e in uscita – .... le relative voci di costo. Trattandosi di conti correnti in valuta, i relativi trasferimenti in denaro vengono pertanto equiparati a bonifici esteri”*.

La stessa eccezione, non già avanzata in sede di reclamo in quanto relativa a eventi verificatisi successivamente alla presentazione dello stesso, veniva riproposta dall'intermediario relativamente ai due ulteriori due bonifici effettuati il 27.7.2012.

L'intermediario ha quindi chiesto che il ricorso venga rigettato perché infondato.

## DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, con riferimento alle commissioni e alle spese inerenti ai bonifici effettuati il 27.07.2012 da conti accesi presso la convenuta, osserva che lo stesso ricorrente dichiara di non avere esperito preventivamente un reclamo *ad hoc*. Per quanto la banca non abbia sollevato la correlativa eccezione in rito, alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la *“disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*, a tenore del quale il *“ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo all'intermediario”*, il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso del ricorrente per la parte della domanda relativa a dette operazioni.

Circa i bonifici effettuati il 20.6.2012 verso conti accesi presso la convenuta, invece, il ricorso è meritevole di accoglimento. In proposito, non è contestato che i conti correnti interessati fossero tutti: regolati nella stessa valuta; accesi presso banche operanti in Italia; e presentassero un iban con iniziale “IT”. Le condizioni contrattuali standardizzate versate in atti (tanto i documenti di sintesi quanto i fogli informativi), proposte *telles quelles* al cliente dall'intermediario pur essendo stati aperti i conti correnti in questione direttamente in valuta straniera, distinguono chiaramente fra bonifici transnazionali (da o verso l'estero), all'interno dei quali sono previste voci di costo differenti a secondo che l'operazione sia effettuata in euro o in altra divisa, e bonifici interni (*sub riga “bonifici”*), per i quali le voci di costo variano in ragione di altri criteri distintivi. Non figurano affatto elementi testuali da cui possa desumersi che un bonifico territorialmente “interno” sia equiparato a un bonifico transfrontaliero solo perché l'operazione venga effettuata in una valuta diversa dall'euro.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

D'altronde, anche a voler concedere che possa dirsi sussistente incertezza nell'interpretazione delle condizioni contrattuali sul punto, i criteri ermeneutici posti dall'art. 1370 c.c. e dall'art. 35, cpv., cod. cons., comportano che chi predispone le condizioni generali di contratto o propone per iscritto una clausola a un consumatore ha l'onere di definire con chiarezza il contenuto di quanto redige e, in caso di ambiguità, deve prevalere l'interpretazione favorevole al consumatore (cfr. ABF, Coll. Milano, n. 707/2012; n. 1325/2012).

Da ciò consegue che le spese e le commissioni gravanti sui due bonifici effettuati in data 20.6.2012 avrebbero dovuto essere quelle previste nelle condizioni contrattuali in atti con riferimento ai bonifici "interni", e dunque la banca dovrà procedere a restituire quanto ricevuto in esubero.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente improcedibile e accoglie la parte residua, disponendo che l'intermediario addebiti al ricorrente le spese e le commissioni nella misura riferita ai bonifici interni e non ai bonifici esteri.**

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO